

**Alberto Binello**  
**Piazza Medici, 16**  
**14100 Asti (AT)**

**Spett.le COMUNE DI BRIGA NOVARESE**

**PROVINCIA DI NOVARA**

Parere sulla modifica dell'art. 18 del regolamento di contabilità

Parere n. 1 del 2018

Il Revisore dei conti

Presa visione della bozza di delibera consiliare di modifica dell'art. 18 del regolamento di contabilità, allo stesso sottoposta in data 2 febbraio 2018;

- considerato che, in merito ai residui iscritti in bilancio, la Commissione Arconet ha precisato che:
  - i) L'importo dei residui iscritto in bilancio non presenta contenuto decisionale, in quanto non è il risultato di una decisione del Consiglio, ma l'effetto delle precedenti decisioni e della gestione degli esercizi precedenti;
  - ii) Le norme del TUEL e del d.lgs. 118/2011 si limitano a disciplinare la variazione dei residui derivante dall'approvazione del rendiconto, consistente nella "sostituzione" dei residui presunti con quelli definitivi, che determina la necessità di adeguare le previsioni di bilancio ai risultati del rendiconto;
  - iii) Tale variazione dei residui non è definita "una variazione di bilancio", ed è effettuata nell'ambito delle variazioni di bilancio di adeguamento dei risultati del rendiconto (residui, risultato di amministrazione, fondo di cassa, fondo pluriennale vincolato);
  - iv) E' tuttavia possibile che, nelle more dell'approvazione del rendiconto, si verifichi la necessità di variare l'importo dei residui presunti, se "sottostimati" rispetto a dati di preconsuntivo, al fine di non determinare ritardi nel pagamento dei residui passivi (che sono spese esigibili negli esercizi precedenti);
  - v) Tale fattispecie non è prevista dal TUEL e dal d.lgs. 118/2011. Pertanto può essere oggetto di disciplina dei regolamenti di contabilità degli enti. In assenza di disciplina dei

regolamenti di contabilità, si ritiene che l'importo dei residui presunti possa essere variato dalla Giunta, che è anche l'organo competente ad effettuare le variazioni di cassa. Nel caso di variazioni dei residui che non comportino adeguamenti di cassa, *la variazione può essere effettuata attraverso determinazione dirigenziale*. Resta fermo l'obbligo di comunicazione al tesoriere attraverso i prospetti previsti dall'allegato 8 al d.lgs 118/2011;

- Visto l'articolo 18 del vigente regolamento di contabilità, rubricato "Variazioni di competenza del responsabile del servizio", e considerato possibile delegare al Responsabile Finanziario anche le variazioni di cassa a seguito delle variazioni dei residui presunti;
- Ritenuto pertanto corretto che si proceda a modificare l'art. 18 del Regolamento di contabilità, rubricato "Variazioni di competenza del responsabile del servizio", aggiungendo la seguente lettera e) all'elenco dei punti del comma 1:

e) le variazioni dei residui presunti al 31 dicembre contenuti nel bilancio di previsione e le conseguenti variazioni di cassa da adottarsi prima dell'approvazione del rendiconto della gestione.

Quanto sopra rilevato

Esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale, concernente la modifica dell'art. 18 del regolamento di contabilità, ritenendo preservati i canoni di una corretta gestione amministrativa e finanziaria dell'Ente Locale.

Asti, li 2 febbraio 2018

Il Revisore dei conti

